



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 5/2022 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 20/10/2022;

letto il ricorso depositato dal sig. Michele Binetti e dalla sig.ra Paola De Luca al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel loro interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare l'integrazione riepilogativa del 19/10/2022);

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

premesso che la proposta di piano deposito su PCT e le successive integrazioni prevedono il soddisfacimento integrale al 100% delle spese di procedura, dei creditori privilegiati e il soddisfacimento *pro quota* in misura del 20%, con falcidia del restante 80% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 60 rate mensili, da corrispondere nel corso di cinque anni.

Dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso



di specie, si rileva che i coniugi avevano contratto prestiti con la Banca Unicredit Spa nell'anno 2004, quando entrambi avevano un'occupazione lavorativa, anche al fine di sostenere le spese di trasloco e anticipo locazioni, per il trasferimento da Casandrino (NA) a Cosenza, a seguito di nuova assunzione di lavoro del sig. Binetti, in qualità di operaio. A causa del trasferimento, la sig.ra Paola De Luca perdeva il lavoro. Inoltre, poco tempo dopo il trasferimento, il sig. Binetti dopo avere preso servizio, veniva licenziato a causa di riduzione del personale. Nell'arco temporale compreso tra il 2006 e il 2008, periodo in cui percepivano solo la disoccupazione del sig. Binetti, i coniugi non riuscivano a pagare le rate del prestito alle rispettive scadenze, e quindi il credito veniva ceduto alle varie società finanziarie di recupero. Nel 2008 il sig. Binetti veniva assunto con un nuovo contratto di lavoro e la famiglia si trasferiva a Catanzaro. Tuttavia, con la sola retribuzione del sig. Binetti, attualmente i coniugi riescono a stento a provvedere alle esigenze della famiglia, composta anche dai due figli a carico, maggiorenni ma privi di occupazione.

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata la situazione patrimoniale del nucleo familiare, la cui unica fonte di reddito è costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente del sig. Binetti pari a € 1.500,00 netti mensili; la sig.ra De Luca è casalinga e non percepisce alcuna retribuzione da lavoro dipendente; l'abitazione in cui vive la famiglia è condotta in locazione dal sig. Binetti e i coniugi non possiedono alcun patrimonio immobiliare e neppure mobiliare.
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione pervenuta in data del 19.10.2022;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Michele Binetti e dalla sig.ra Paola De Luca e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;



- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.11.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

